

Preso atto delle numerose richieste di modifica della tipologia materica da adottare per il ripristino del manto di copertura degli edifici danneggiati dai temporali di luglio 2023, a seguito di richiesta di chiarimenti alla Soprintendenza competente per territorio, si precisa quanto segue e limitatamente al territorio interno al Parco regionale del Serio.

In assenza di una disciplina specifica o di normative speciali riguardanti lo stato di emergenza derivante dal maltempo dello scorso luglio, il quadro normativo vigente per tutte le aree protette, sia in Regione Lombardia che nel resto del territorio nazionale, è il seguente:

- ai sensi del **punto A.2** dell'allegato "A" al **D.P.R. 31/2017** recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", per gli interventi sui prospetti o sulle coperture danneggiate dal maltempo, qualora la messa in pristino **NON COMPORTI** modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, si potrà procedere con la semplice **Comunicazione Paesaggistica** che consente in pochi giorni di verifica da parte degli uffici del Parco (5 giorni) di ricevere una **"presa d'atto"** e poter procedere con l'intervento;
- ai sensi dei **punti B.3 e B.4** dell'allegato "B" al medesimo **D.P.R. 31/2017**, per gli interventi sui prospetti o sulle coperture danneggiate dal maltempo, qualora si proponga il ricorso ad un materiale diverso dall'esistente, **CON MODIFICHE** delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture, si dovrà procedere con la richiesta di **Autorizzazione paesaggistica in regime semplificato**. In questo caso l'iter procedurale prevede la richiesta di autorizzazione paesaggistica, corredata dai documenti di legge, e contestuale richiesta di espressione di parere obbligatorio e vincolante alla Soprintendenza competente per territorio, la quale ha tempo 20 giorni per esprimersi nel merito.

Nei giorni scorsi, previo confronto telefonico con il funzionario di zona della Soprintendenza, è stata illustrata la situazione venutasi a creare dopo gli eventi metereologici eccezionali del luglio scorso, sulla scorta delle numerose segnalazioni giunte al protocollo degli Enti.

Il funzionario di zona della Soprintendenza, pur nella straordinarietà dell'evento, rimarca la **necessità di garantire anche la tutela del paesaggio**, al fine di evitare la diffusione di materiali non consoni al contesto.

Infatti, nella valutazione sito-specifica, gli enti esercitanti, per delega della Regione, le funzioni di tutela paesaggistica (Comune o Parco) e successivamente la Soprintendenza, la quale deve esprimersi obbligatoriamente, devono tenere in debita considerazione il materiale e gli elementi costruttivi in generale.

Per quanto attiene nella fattispecie **il manto di copertura in cotto**, esso è un tipo di manto costituito da elementi semplici provenienti dalla lavorazione in fornace, con forme e posa atti a consentire il deflusso delle acque meteoriche. E' il materiale più in uso nella nostra pianura. Il tetto lombardo è tipicamente quello realizzato in coppi cosiddetti "a canale" sebbene più recentemente si siano utilizzate anche tegole marsigliesi.

L'importanza che riveste la copertura è dettata dal fatto che, insieme alle finiture esterne delle murature (intonaci, mattoni, etc...), costituisce **uno dei principali elementi di connotazione materica dell'edificato.** Il cotto, attraverso la sua qualità cromatica e la tessitura differente in relazione al tipo di tegola, **è un materiale di rilevante attenzione ambientale.** Particolare evidenza assume in quei sistemi aggregati (centri storici o nuclei di antica formazione) la cui percezione dall'alto è possibile con ormai relativa frequenza.

**Costituisce dunque ELEMENTO DI VULNERABILITÀ la sostituzione del manto tradizionale in coppi con materiali apparentemente simili ma che determinano un'immagine sostanzialmente differente.**

Sono considerate **CATEGORIE COMPATIBILI DI TRASFORMAZIONE:**

#### **PER GLI EDIFICI ESISTENTI**

**RIFACIMENTO ANCHE CON SOSTITUZIONE DEL TIPO DI COMPONENTE, PURCHÉ NON CONTRASTI CON LE CARATTERISTICHE LOCALI E CON SCELTA APPROPRIATA AL TIPO DI COPERTURA**

#### **PER LE NUOVE COSTRUZIONI**

**VALUTAZIONE DELLE SCELTE DEL COMPONENTE IN FUNZIONE ALL'IMMAGINE COMPLESSIVA DEL FABBRICATO E SOPRATTUTTO IN COERENZA AL TIPO DI GEOMETRIA STRUTTURALE PROPOSTA PER IL TETTO**

Il suggerimento giunto dagli uffici ministeriali è dunque quello di adottare **una soluzione "intermedia" vale a dire la possibilità IMMEDIATA di installazione di una lastra "sottocoppo" in fibrocemento ecologico, color rosso coppo**, sopra la quale, con i dovuti tempi, riposizionare coppi (o tegole).

Nel frattempo, i singoli proprietari che hanno in animo di proporre un cambio materico dovranno attivare le richieste di autorizzazione paesaggistica, sulle quali, valutando i casi specifici, la Soprintendenza si esprimerà nel merito. Ricordiamo che il Parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante.

Alla normativa statale e regionale si aggiungono poi le norme della Pianificazione Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio, strumento di pianificazione con valenza di piano paesistico, le quali non possono fare altro che richiamare quei principi di tutela contenuti nelle normative di rango superiore. Nel PTC del Parco vengono distinte in particolare, le zone cosiddette di "iniziativa comunale orientata" dalle zone agricole o di riqualificazione ambientale, a quelle che ospitano beni isolati di valore storico, artistico e ambientale (complessi rurali, cascine).

Per quanto attiene le **"Zone di iniziativa comunale orientata"** la competenza in materia di esercizio delle funzioni paesaggistiche è demandata al **Comune**, il quale nei propri strumenti di pianificazione deve prevedere, per costruzioni e manufatti in genere, l'uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e tipologiche coerenti con la consolidata tradizione locale.

Per quanto attiene le altre zone, l'esercizio delle funzioni paesaggistiche è in capo al Parco.

**Per le zone agricole**, dal momento che l'edificato rurale costituisce patrimonio da salvaguardare, il progetto di trasformazione dovrà tendere alla compatibilità fra il nuovo e l'esistente affinché le trasformazioni risultino parte integrante e coerente con il contesto attuale.

**Per i complessi rurali di interesse paesistico** identificati nella categoria **A dell'Allegato "A" al P.T.C.**, infine, anche gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere indirizzati al recupero e al mantenimento dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti non solo insediativi, ma anche alle modalità costruttive; pertanto i materiali di impiego e le tecniche costruttive sono di tipo tradizionale e coerenti con le consuetudini storiche locali.